

PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(Art. 410 e ss. c.p.c.)

L'anno 2012, il giorno 13 del mese di aprile in Catania, i sigg. [REDACTED] nella loro qualità di Conciliatori designati rispettivamente dalle Organizzazioni Associazione Mediterranea Piccole Imprese (AMPI) di Catania e CGIL di Catania, hanno esperito il tentativo di conciliazione sindacale

Tra

[REDACTED] con sede in Catania, via Etna 595, in persona del

[REDACTED]
sostituzione dell'Avv. Valerio Scelfo;

e

I [REDACTED]
[REDACTED] rilasciato dal Comune di Catania in data 17/11/2004;

* * *

A tal fine i conciliatori designati dalle OO.SS. sopra menzionate, dopo avere accertata l'identità delle parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto degli artt. 2113 4° comma c.c. e degli artt. 410, 411, e 412 c.p.c., come modificati dal D.L.vo n. 80 del 31.3.1998 e dal D.L.vo n. 387 del 29.10.1998.

Le parti dichiarano, quindi, di avere ricevuta una effettiva assistenza dai rappresentanti sindacali ai quali conferiscono espresso mandato.

* * *

Premesso

- che con deliberazione n. 68 del 27/02/2007 si è proceduto alla equiparazione del personale dell'Ente alle posizioni giuridiche ed economiche dell'omologo Istituto [REDACTED]
- che con decreto dell'Assessorato Famiglia della Regione Siciliana n. 1438 del 08/05/2007 è stata data esecutività alla deliberazione n. 68 del 27/02/2007;
- che, a seguito di tale provvedimento, il personale dell'Istituto, tramite la RSU, ha avanzato richiesta di recupero, sotto il profilo economico, degli anni inerenti l'equiparazione, atteso che il personale dell'Istituto [REDACTED] Palermo ha recepito nell'anno 2002 il contenuto delle norme in materia di inquadramento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle II.PP.AA.BB. mentre il personale dell'Istituto ha ottenuto tale equiparazione solamente nel 2007;

- Visto il parere legale fornito da **[redacted]** del Foro di Catania, incaricato all'uopo dall'Ente con determinazione n. 110 del 29/04/2011;
- Visto il parere favorevole espresso sulla materia dal Funzionario al Riscontro **[redacted]**
- Visto il DPR del 25/06/1983;
- Visto il CCNL del 31/03/1999;
- Che con lettera (prot. 2195 del 7 ottobre 2011), è stata avanzata dai dipendenti dell'Ente una proposta di transazione nella quale gli stessi, in relazione all'intero periodo di riferimento del provvedimento di equiparazione (dal 2002 al 2010), chiedono **il riconoscimento degli effetti economici dello stesso periodo nella misura del 50% con automatico adeguamento dei livelli retributivi per l'anno corrente;**
- che il **[redacted]** ha prestato attività lavorativa in favore dell'Ente dal 01 luglio 1991 con mansioni di Collaboratore Socio Assistenziale B3;
- che il medesimo accordo è già stato stipulato con altri lavoratori dell'Istituto in data 11 novembre 2011;

Ciò premesso, dopo ampia discussione, le parti, rese edotte sulla definitività della presente transazione, hanno raggiunto il seguente

ACCORDO

1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

2) il **[redacted]**, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'**[redacted]** "Associazione Giochi", fermo restando il disconoscimento delle rivendicazioni avanzate dal **[redacted]**

[redacted] offre allo stesso:

■ il riconoscimento degli effetti **economici** del periodo 2002 - 2010 **nella misura del 50%** con automatico adeguamento dei livelli retributivi, nonchè, il riconoscimento della superiore qualifica come di seguito specificati:

- €. 1.173,83 (Euro millecentosettantatré/83) qualifica C3 (anno 2005);
- €. 1.351,40 (Euro milletrecentocinquantuno/40) qualifica C4 (anno 2006);
- €. 1.660,25 (Euro milleseicentosessanta/25) qualifica C4 (anno 2007);
- €. 1.809,95 (Euro milleottocentonove/95) qualifica C4 (anno 2008);
- €. 2.042,92 (Euro duemilaquarantadue/92) qualifica C5 (anno 2009);
- €. 2.148,75 (Euro duemilacentoquarantotto/75) qualifica C5 (anno 2010);

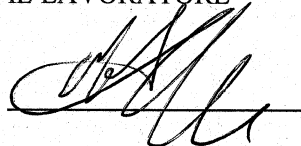
■ le predette somme sono erogate a titolo di **transazione novativa** del rapporto di lavoro, senza

riconoscimento di altra pretesa retributiva comunque ricollegabile al suddetto rapporto di lavoro.

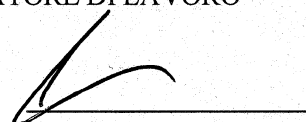
- 3) Il dott. **[redacted]** **accetta** la superiore offerta per le suddette causali; **rinuncia**, altresì, ad ogni richiesta nei confronti dell'Istituto per ciechi "Ardizzone Gioeni" per qualsiasi titolo o ragione ricollegabile al rapporto di lavoro e, quindi, a titolo esemplificativo e non tassativo, per differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a norma di leggi, regolamenti, contratti collettivi, anche provinciali locali ed individuali, ad ogni differenza dovuta per ferie, festività, permessi, mensilità aggiuntive, mansioni superiori, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, risarcimento del danno per qualsivoglia titolo; **dichiara**, pertanto, di non avere più nulla a pretendere per nessuna ragione, causale o motivo, anche sulla posizione previdenziale, comunque, discendente dal rapporto di lavoro con l'**[redacted]**.
- 4) Il P. S. G. **[redacted]** nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Istituto per ciechi "Ardizzone Gioeni" **accetta** le superiori rinunce.
- 5) Le parti **dichiarano**, pertanto, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per nessuna ragione, causale o motivo, comunque ricollegabile al rapporto in corso; **rinunciano**, pertanto, espressamente alle domande ed agli atti di tutte le controversie, nei confronti dell'Istituto per ciechi "Ardizzone Gioeni", anche se non espressamente menzionate, tra loro pendenti ed accettano tutte le rispettive rinunce.
- 6) Le somme dovute oggetto dell'accordo, verranno corrisposte dall'Istituto con le seguenti modalità:
- a) La dilazione è fissata in anni dieci con decorrenza giugno 2012;
 - b) Le somme sopra indicate verranno erogate mensilmente o semestralmente (a seconda della situazione di cassa esistente al momento della erogazione);
 - c) Le somme sopra indicate sono lorde. Pertanto, al momento della erogazione saranno pagate al netto;
 - d) il pagamento delle somme dovute a fronte della stipula del predetto accordo avverrà mediante bonifico sul conto corrente del **[redacted]**;
 - e) L'Istituto si impegna ad erogare, in caso di pensionamento, le suddette somme alla fine del rapporto qualora sussistano le condizioni economiche.

Letto, confermato e sottoscritto anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 del c.c.

IL LAVORATORE



IL DATORE DI LAVORO



I CONCILIATORI

